

Interventi per la messa in sicurezza permanente, la bonifica dei suoli e il ripristino ambientale e delle acque di falda

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 11 luglio 2022, n. 1278 - Iannini, pres.; Tallaro, est. - Sasol Italy S.p.A. (avv.ti Butti, Peres, Kiniger) c. Provincia di Crotone, Regione Calabria, Comune di Crotone ed a. (n.c.) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Ordinanza di attivare gli interventi per la messa in sicurezza permanente, la bonifica dei suoli e il ripristino ambientale e delle acque di falda, basati rispettivamente sul confinamento fisico delle aree di proprietà e sull'ultimazione di una barriera idraulica per la messa in sicurezza della falda - Soggetti obbligati al risanamento ambientale del sito dalle potenziali contaminazioni nonché i rispettivi titoli di legittimazione - Carenza istruttoria dell'ordinanza.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. – Sasol Italy S.p.a. è stata proprietaria, dal 2002 al 2009, di uno stabilimento industriale sito in Crotone, in area inquinata e necessitante bonifica, ricompresa all'interno del Sito di Interesse Nazionale Crotone –Corigliano Cerchiara. Nel 2009 lo stabilimento è stato ceduto, in uno con il ramo d'azienda ad esso afferente, alla Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l., poi nel 2011 dichiarata fallita.

2. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, che si innesta nel complesso iter per la bonifica del sito, la Provincia di Crotone ha ordinato alla società Sasol Italy S.p.a. e alla Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l., quale soggetti obbligati e proprietario dell'area in questione, di attivare, entro e non oltre 30 giorni, *“gli interventi per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza permanente, bonifica dei suoli e ripristino ambientale e delle acque di falda, basati rispettivamente sul confinamento fisico delle aree di proprietà e sull'ultimazione di una barriera idraulica per la messa in sicurezza della falda – area stabilimento ex Sasol SIN di Crotone”*.

3. – Sasol Italy S.p.a. ha impugnato l'ordinanza d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandandone l'annullamento.

A sostegno del proprio ricorso, ha evidenziato plurimi profili di illegittimità dell'atto.

I) Innanzitutto, l'ordinanza si fonderebbe sui verbali di conferenza di servizi decisoria dell'11 luglio 2007 e del 20 dicembre 2010, le cui determinazioni conclusive sono state però annullate da questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza del 26 luglio 2012, n. 810, di cui la Provincia è parte.

Ciò denoterebbe, oltre che la violazione della portata conformativa della sentenza, che ha riscontrato il difetto di accertamento della responsabilità di Sasol Italy S.p.a. nell'inquinamento, anche il difetto di istruttoria.

II) In secondo luogo, si sarebbe verificata la violazione del principio *Chi inquina paga*. Lo stabilimento in questione è stato gestito da quattro diversi gruppi industriali, mentre Sasol Italy S.p.a. avrebbe prodotto esclusivamente zeoliti e allumina precipitata, che nulla hanno a che fare con le sostanze inquinanti presenti *in loco*. Quindi, non avrebbe alcuna responsabilità dell'inquinamento e non potrebbe essergli imposta la bonifica.

III) Ancora, l'ordinanza avrebbe ignorato la manifestata volontà, da parte della Kroton Gres 2000 S.r.l. all'atto dell'acquisto del ramo di azienda, di farsi carico del procedimento di bonifica.

IV) L'amministrazione provinciale, si deduce ancora con il quarto motivo di ricorso, avrebbe dimenticato la pendenza, presso il Ministero dell'Ambiente, del procedimento per la bonifica dell'area,

V) Il provvedimento sarebbe, altresì illogico e immotivato nella parte in cui impone la realizzazione di un confinamento fisico anziché un confinamento idraulico, meno invasivo e più efficace.

VI) L'ultimo vizio, di carattere procedimentale, attiene alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento: la partecipazione alla fase endoprocedimentale della Sasol Italy S.p.a. avrebbe consentito di porre in luce le argomentazioni poi utilizzate in sede giudiziaria.

4. – La Provincia di Crotone, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita.

Nemmeno si sono costituiti la Regione Calabria, il Comune di Crotone, l'Arpacal e il Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Cassano Cerchiara.

Si sono costituiti, invece, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, e l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale – ISPRA. Entrambe le amministrazioni hanno sottolineato che non risulta impugnato alcun provvedimento loro riferibile e hanno, conseguentemente, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Infine, si è costituita la Curatela fallimentare di Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l., che ha anche autonomamente impugnato il provvedimento. Ha resistito al ricorso nella sola misura in cui miri ad attribuire solo su di essa l'obbligo di



bonifica.

5. – Il ricorso è stato trattato nel merito all'udienza pubblica dell'1 luglio 2022 e deciso nella successiva camera di consiglio, nel corso della quale è stato deciso anche l'analogo ricorso presentato da Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l..

6. – Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva della sola Provincia di Crotone, che ha emesso i provvedimenti impugnati.

Nei confronti degli altri soggetti, il ricorso è inammissibile.

7. – Nel merito, è fondato il primo, assorbente motivo di ricorso.

Pronunciando anche tra le parti dell'odierno giudizio, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato le determinazioni conclusive delle conferenze di servizi su cui si fonda, sul piano istruttorio, l'ordinanza provinciale oggi oggetto di impugnativa.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che *“l'amministrazione procedente avrebbe dovuto svolgere congrua attività istruttoria, al fine di individuare i soggetti obbligati al risanamento ambientale del sito dalle potenziali contaminazioni nonché i rispettivi titoli di legittimazione, prima di adottare ogni determinazione al riguardo. Peraltro, tale onere istruttorio preliminare, nella specie, sarebbe dovuto essere reso in modo particolarmente scrupoloso, attesa la complessità delle vicende societarie, caratterizzate da vari subentri nello stabilimento di che trattasi. Ritiene, quindi, il Collegio che, negli atti gravati, non risulta essere intervenuto un approfondimento istruttorio circa il titolo giuridico capace di radicare la legittimazione passiva della ricorrente società all'intervento ed alla distinta gradazione dello stesso, in relazione al diverso livello di responsabilità discendente dalla posizione di responsabile dell'inquinamento ovvero di mero proprietario delle aree: ciò assume particolare rilievo ove si tenga conto della consistenza particolarmente significativa degli interventi programmati. Invero, negando efficacia liberatoria al subentro del nuovo proprietario si giungerebbe alla paradossale conclusione secondo cui numerosi soggetti (tutti coloro che si sono avvicendati nella proprietà) sarebbero, di fatto, “contemporaneamente procedenti”, ciascuno di essi mantenendo un rapporto esclusivo con la P.A. competente, per cui si dovrebbero ammettere due caratterizzazioni, due analisi di rischio, due progetti in violazione della stessa normativa ambientale, la quale prevede che il soggetto procedente può essere soltanto uno. Conseguentemente, deve ritenersi che la ricorrente società non poteva essere chiamata a rispondere dell'obbligo di effettuare gli interventi di risanamento del sito in questione”*.

L'ordinanza della Provincia di Crotone oggetto di impugnativa, pertanto, non solo si pone in contrasto con il portato conformativo della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale del 26 luglio 2012, n. 810, fruttanto passata in cosa giudicata, ma evidenzia altresì una grave carenza istruttoria.

8. – D'altra parte, è *ius receptum* (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21) che ai sensi dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è il responsabile dell'inquinamento il soggetto sul quale gravano gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione. Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di *facere* che riguarda, però, soltanto l'adozione delle misure di prevenzione ex art. 242.

A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di *facere*; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi (art. 245).

Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello stesso – e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dall'amministrazione competente (art. 250), che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.

Ebbene, questa essendo la disciplina relativa al proprietario dell'area inquinata, non meno favorevole potrà essere la posizione del soggetto che sia stato proprietario dell'area inquinata e non lo sia più, salva la prova della sua responsabilità nell'inquinamento.

9. – Quindi, in assenza di un'adeguata attività istruttoria che individuasse la Sasol Italy come responsabile dell'inquinamento, questa non avrebbe potuto essere destinataria dell'ordine di *“messa in sicurezza permanente, bonifica dei suoli e ripristino ambientale e delle acque di falda”*.

Il ricorso va accolto, potendosi compensare le spese di lite in ragione della complessità della disciplina e della peculiarità della vicenda amministrativa che riguarda il SIN di Crotone-Corigliano Cerchiara.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo dichiara inammissibile nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica, del Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Cassano Cerchiara, dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale – ISPRA, della Regione Calabria, del Comune di Crotone e dell'Arpocal;

b) lo accoglie nel resto e, per l'effetto, annulla in quanto riferita a Sasol Italy S.p.a. l'ordinanza della Provincia di Crotone del 13 marzo 2017, n. 1;

c) compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

